

Meno alcol più sicurezza. Ma sarà vero?

Lotta senza quartiere contro l'alcol, ma chi scrive è convinto che il problema siano i minori e comunque debba essere avviata una politica di prevenzione, nel senso che gli happy hour con gli alcolici a prezzi scontati dovrebbero essere vietati come pure dovrebbe essere imposta l'esposizione della tabella che informa sul divieto alla vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 16, nei bar come nei negozi.

Comunque, diamo atto che con legge 29 luglio 2010 n. 120, Disposizioni in materia di sicurezza stradale, pubblicata nella Gazz. Uff. 29 luglio 2010, n. 175, S.O., sono state modificate alcune disposizioni orientate a contrastare l'abuso di alcol con un occhio alla sicurezza. Rispettivamente, l'articolo 53 (Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool) sostituisce l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125 mentre l'articolo 54 (Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne) sostituisce alcuni commi dell'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160. Per effetto delle nuove disposizioni, i sopraindicati articoli sono novellati nel modo seguente. In grassetto sono state riportate le modifiche.¹

Legge 30 Marzo 2001, N. 125 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati
«Art. 14. - (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade).
1. Nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6.
2. Nelle medesime aree di cui al comma 1, è altresì vietata la somministrazione di bevande superalcoliche. Nelle stesse aree è vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.000.
4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500.
5. Qualora, nell'arco di un biennio, sia reiterata una delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 o 2, il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo della commessa violazione dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni».

¹ Per completezza di informazione, si ricorda che il secondo comma dell'articolo 14 bis della medesima legge 30 marzo 2001 n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati" è stato recentemente modificato dall'art. 34, della legge 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009.

14-bis. Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche.

1. La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate (4).

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, dall'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

Contemporaneamente, l'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, è **abrogato**. Tale articolo disponeva che:

1. Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietata la somministrazione di bevande superalcoliche

Il secondo intervento normativo posto con l'obiettivo di contrastare l'abuso dell'alcol è contenuto nell'articolo 54 (Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne) ed incide sull'articolo 6 del d.l. 3 agosto 2007 n. 117 "Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione"

Art. 6. Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza.

1. All'articolo 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «e delle regole di comportamento degli utenti» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche».

2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;

b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

2-quinquies. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma

nelle ore serali e notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200.

Va evidenziato, a tale proposito, che le disposizioni di cui al comma 2-quater del suddetto articolo 6 del dl 117/2007, conv. l. 160/2007, si applicano, per i locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e, quindi, tenuto conto che la legge entra in vigore il 13 agosto, il termine per l'adeguamento scade il 13 novembre. La citata disposizione prevede l'obbligo per tutti gli esercizi di somministrazione (ed i circoli privati) che vendono alcolici dopo la mezzanotte, di mettere a disposizione dei clienti lo specifico apparecchio per la misurazione del tasso alcol emico ed esporre la tabella riassuntiva dei sintomi.

Con riferimento, tuttavia, alle sopraindicate disposizioni, va anche dato atto che il 31 luglio è entrata in vigore la legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. (GU n. 176 del 30-7-2010 - Suppl. Ordinario n.174). Tale legge, modifica l'articolo 19 della legge 241/1990, introducendo la Scia. Di conseguenza, poiché anche l'apertura di un bar, di una sala giochi, o di una discoteca sarà assoggettata a Scia, le disposizioni vanno sistematizzate, nel senso che non si può più parlare di locali in possesso della licenza, bensì di locali rientranti nell'ambito della disciplina, rispettivamente dell'articolo 68 o 86 ecc. del Tulp.